

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2083

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO, *AD INTERIM*, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(LETTA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — La cooperazione tra l'Unione europea (UE) e i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), istituzionalizzata dalla prima Convenzione di Yaoundé (1963) e proseguita poi con le cinque Convenzioni di Lomé (tra il 1975 ed il 1995), è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000.

L'intento dell'Accordo (di durata ventennale) è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi ACP, di contribuire alla pace, alla sicurezza, all'eliminazione della povertà, di favorire un clima politico stabile e democratico, di assicurare uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, accordando un trattamento specifico ai Paesi meno avanzati. Conformemente all'articolo 95 dell'Accordo, che prevede una revisione ogni cinque anni, nel 2005 è stata firmata a Lussemburgo una prima revisione dell'Accordo, incentrata sul perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria, attraverso l'introduzione di misure volte a rafforzare e migliorare l'efficienza, la coerenza e la flessibilità nella programmazione e nell'uso delle risorse. Nel 2010 a Ouagadougou è stata sottoscritta la seconda revisione che ha apportato modifiche volte ad adattare il partenariato alle nuove sfide e ai grandi cambiamenti occorsi negli ultimi anni in campo internazionale, ponendo attenzione, in particolare, sui temi della sicurezza, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale.

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento finanziario tramite cui si realizza la cooperazione con i Paesi ACP. Esso è finanziato dagli Stati membri dell'UE, attraverso contributi obbligatori derivanti dall'Accordo di Cotonou.

L'Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell'UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti dell'UE ai Paesi ACP e ai Paesi e territori d'oltremare

(PTOM) per il periodo 2014-2020, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere sulle risorse proprie.

L'Accordo interno fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP ed i PTOM. Si tratta di un incremento dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES (2008-2013).

Tale volume di finanziamenti verrà veicolato dagli Stati membri attraverso l'XI FES, mantenuto autonomo dal bilancio dell'UE e pertanto formalmente fondo intergovernativo (con il *caveat* secondo cui, come disposto dal paragrafo 108 delle conclusioni del citato Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione presenterà una proposta di inclusione del FES nel bilancio generale dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2020).

L'Italia continuerà ad essere il quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un contributo obbligatorio nazionale di 3.822.429.255 euro su sette anni (che corrispondono al 12,53009 per cento del volume totale dell'XI FES, con una diminuzione rispetto alla chiave di contribuzione italiana per il X FES che è pari al 12,86 per cento). Le decisioni sull'uso delle risorse restano affidate al Comitato di gestione del FES, presieduto dalla Commissione, dove all'Italia è attribuito un voto ponderato corrispondente a 125 (Germania 206, Francia 178, Regno Unito 147).

Tra gli elementi di novità rispetto al X FES, si segnala innanzitutto la durata temporale (sette anni, a differenza dei sei normalmente previsti), estesa fino al 2020, in concomitanza con la scadenza dell'Accordo di partenariato di Cotonou, in modo anche da uniformare il periodo di applicazione dell'XI FES con il quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 del bilancio generale dell'UE. Si

segnala, inoltre, il coinvolgimento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di cui all'articolo 13 dell'Accordo.

Sotto il profilo istituzionale, viene formalizzata (articolo 2) la creazione delle cosiddette « *envelopes B* » di portata regionale, introdotte dalla seconda revisione dell'Accordo di Cotonou del 2010 allo scopo di far fronte ad eventi imprevisti e finanziare schemi di assorbimento degli *shock* esogeni.

Viene invece resa meno prescrittiva la previsione del sostegno strutturale agli organismi paritetici previsti dall'Accordo di Cotonou, come il CTA (agricoltura) e il CDE (sostegno alle imprese), alla luce delle problematiche emerse in materia di gestione in relazione a quest'ultimo organismo nell'ultimo quinquennio.

L'Accordo interno entrerà in vigore (articolo 14) il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della ratifica da parte dell'ultimo Stato membro ad aver ratificato.

Infine, dal punto di vista della coerenza con la normativa UE in materia di sviluppo, l'Accordo interno appare in linea con la Posizione Comune dell'UE per il quarto *forum* ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Busan, 29 novembre – 1° dicembre 2011), adottata con Conclusioni del Consiglio dell'UE il 14 novembre 2011. L'Accordo appare inoltre recepire le raccomandazioni espresse nelle Conclusioni del Consiglio dell'UE: « Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento », adottate il 14 maggio 2012.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni).*

L'Accordo in oggetto istituisce l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (XI FES) e ne stabilisce le risorse finanziarie per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. L'articolo 1 dell'Accordo indica l'ammontare totale delle risorse finanziarie (euro 30.506.000.000) ed il conseguente contributo di ciascuno Stato membro dell'UE. L'importo per l'Italia è pari a complessivi euro 3.822.429.255 in considerazione di una quota di contribuzione pari al 12,53009 per cento del totale [cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera a)].

L'importo complessivo è ripartito come segue:

29.089 milioni di euro sono assegnati al gruppo degli Stati ACP;

364,5 milioni di euro sono assegnati ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM);

1.052,5 milioni di euro sono assegnati alla Commissione europea per le spese di supporto di cui all'articolo 6, associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.

Alla dotazione complessiva dell'XI FES potranno aggiungersi alcune risorse residue a valere sul X FES o sui FES precedenti, con le eccezioni e le precisazioni indicate agli articoli 1, paragrafo 2, lettera b), 3 e 4.

Parte delle risorse destinate ai Paesi ACP è assegnata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per finanziare il Fondo investimenti [euro 1.134.000.000, articolo 2, lettera d)].

Le risorse dell'XI FES, tranne quelle destinate al Fondo investimenti, saranno gestite dalla Commissione europea, presso cui è istituito un Comitato composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, che dispongono di un voto ponderato a seconda del loro contributo al Fondo. L'Italia dispone di 125 voti su un totale di 998. Il Comitato FES si pronuncia con la maggioranza qualificata di 720 voti su 998, che esprima il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 279 voti. Le risorse del Fondo investimenti sopra citato saranno gestite dalla BEI, presso cui è istituito un Comitato Fondo investimenti, che si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente a quanto previsto per il Comitato FES.

L'Accordo è concluso per il periodo 2014-2020, coincidente con la durata del quadro finanziario pluriennale allegato all'Accordo di partenariato ACP-UE e con la decisione sull'Associazione d'oltremare (2014-2020). È stata tuttavia fissata come data ultima per l'impegno dei fondi dell'XI FES il 31 dicembre 2020, anziché il 28 febbraio 2020 (data finale di applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE), al

fine di uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell'XI FES con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 applicabile al bilancio generale dell'UE. Pertanto, i fondi dell'XI FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi, non saranno più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salva decisione unanime contraria del Consiglio dell'UE su proposta della Commissione. Nondimeno i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del IX, X e XI FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020, fino a una data da stabilire nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Accordo.

La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell'esercizio in corso e nei due esercizi seguenti, tenendo conto delle previsioni della BEI per il Fondo investimenti. Tali importi dipendono dallo stato di esecuzione dei vari progetti/programmi e si basano quindi sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto (articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo).

Sulla base di una decisione del Consiglio, la Commissione effettua le richieste di contributi al FES e al Fondo investimenti della BEI, che vengono versati tre volte all'anno: entro il 21 gennaio e nei mesi di luglio e novembre, in entrambi i casi entro 21 giorni dalla notifica della suddetta decisione del Consiglio. Solitamente, i contributi degli Stati membri sono erogati in un arco di tempo più lungo della durata della ricostituzione del FES perché, come indicato sopra, sono subordinati all'esecuzione dei progetti e programmi, che vengono approvati durante il periodo della ricostituzione.

Si segnala che le contribuzioni sono di natura obbligatoria, in quanto derivanti da accordi internazionali. In caso di mancato (o parziale) pagamento delle quote richieste alla data indicata, lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora sulle somme non versate, come previsto dal regolamento finanziario.

I contributi richiesti agli Stati membri si basano sulle previsioni di spesa effettuate dalla Commissione europea, subordinate alla capacità concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto (articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo).

Considerato quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di autorizzare la partecipazione italiana al FES per il contributo complessivo di euro 3.822.429.255. Poiché non è possibile conoscere fin d'ora a quanto ammonterà lo stanziamento annuale necessario per far fronte alle richieste della Commissione (per la quota FES e BEI), tale importo non può essere indicato nel presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. L'ammontare della richiesta di stanziamento si baserà sulle stime della Commissione e pertanto dovrà essere assegnato in sede di disegno di legge di bilancio. È tuttavia possibile ipotizzare uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa 9 anni, con importi annuali che non saranno di eguale ammontare.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

L'accordo in oggetto istituisce l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES XI) e ne stabilisce le risorse finanziarie per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

L'intento dell'Accordo è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), di contribuire alla pace, alla sicurezza, all'eliminazione della povertà, di favorire un clima politico stabile e democratico, di assicurare uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, accordando un trattamento specifico ai Paesi meno avanzati.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo, prevedendo oneri alle finanze, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo atteso che trattasi di un Accordo concluso nell'ambito del partenariato UE-ACP istituito con l'Accordo di Cotonou firmato il 23 giugno 2000, come modificato una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed una seconda volta con l'Accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010, che si limita a prevedere lo stanziamento di risorse per finanziare attività che proseguono ininterrottamente — attraverso dieci successive edizioni del FES — dal 1964.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si rappresenta che con legge 9 novembre 2007, n. 215, è stato regolamentato il finanziamento del decimo Fondo europeo di sviluppo.

Con il presente intervento normativo l'Italia continuerà ad essere il quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un contributo obbligatorio nazionale di 3.822.429.255 euro per l'intero periodo.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La ratifica dell'Accordo interno relativo all'istituzione dell'XI FES non incide su leggi e regolamenti interni vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono proposte di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontra una giurisprudenza interna e costituzionale in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

Si rammenta che il FES è un fondo extra-bilancio UE che rappresenta lo strumento finanziario tramite cui si realizza la cooperazione tra UE e Paesi ACP.

L'Accordo interno fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP ed i PTOM.

Inoltre, dal punto di vista della coerenza con la normativa UE in materia di sviluppo, l'Accordo interno appare in linea con la posizione comune dell'UE per il quarto *forum* ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Busan, 29 novembre – 1° dicembre 2011), adottata con conclusioni del Consiglio dell'UE il 14 novembre 2011.

L'Accordo appare infine recepire le raccomandazioni espresse nelle conclusioni del Consiglio dell'UE: «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento», adottate il 14 maggio 2012.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia. Si segnala, tuttavia, che le contribuzioni sono di natura obbligatoria e che pertanto, in caso di mancato (o parziale) pagamento delle quote richieste alla data indicata, lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora sulle somme non versate, come previsto dal regolamento finanziario.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Ad oggi hanno ratificato l'Accordo i seguenti Paesi UE: Spagna, Danimarca, Cipro e Bulgaria. Gli altri Stati membri hanno avviato l'iter di ratifica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in oggetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di un accordo in ambito europeo.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistico-economici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo interno, sottoposto a ratifica, si inserisce nel quadro dei rapporti tra i Paesi dell'Africa-Caraibi-Pacifico (ACP) e l'Unione europea, così come regolati dall'Accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000.

L'Accordo di partenariato prevede che siano definiti protocolli finanziari, volti a regolare la fornitura di aiuti ai Paesi ACP. Il 17 luglio 2006 i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai Paesi e territori d'oltremare. Per attuare l'Accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull'associazione d'oltremare è necessario istituire una nuova versione del Fondo europeo di sviluppo (FES) e stabilire una procedura per determinare l'assegnazione dei fondi e dei contributi degli Stati membri verso i Paesi ACP e i Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Il problema da risolvere può perciò essere sintetizzato come segue: l'Accordo di partenariato ACP-UE prevede che i Paesi dell'UE definiscano i protocolli finanziari mediante i quali si regolino le modalità dell'erogazione degli aiuti dell'UE ai Paesi ACP. L'ultimo di tali protocolli, firmato nel 2006, ha come termine l'anno attualmente in corso. Essendo necessario adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo di partenariato ACP-UE è dunque necessario che gli Stati membri dell'UE concludano un nuovo protocollo finanziario. Tale protocollo è appunto previsto dall'Accordo interno sottoposto a ratifica, che istituisce l'XI Fondo europeo di sviluppo (FES).

- B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento finanziario tramite cui si realizza la cooperazione con i Paesi ACP. Esso è finanziato dagli Stati membri dell'UE, attraverso contributi obbligatori derivanti dall'Accordo interno. Quest'ultimo è a sua volta concluso nell'ambito dei rapporti regolati dall'Accordo di partenariato ACP-UE, il cui fine è di promuovere lo sviluppo economico, sociale e

culturale dei Paesi ACP, di contribuire alla pace, alla sicurezza, all'eliminazione della povertà, di favorire, un clima politico stabile e democratico, di assicurare uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, accordando un trattamento specifico ai Paesi meno avanzati.

L'Accordo interno che istituisce l'XI FES permette perciò il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Accordo di partenariato ACP-UE. L'Accordo interno fa inoltre seguito alla decisione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP e i PTOM.

Proprio per ricalcare la durata del prossimo quadro finanziario, così come quella dell'Accordo di Cotonou, l'Accordo interno sottoposto a ratifica rimarrà in vigore fino alla scadenza del 2020.

Durante questi anni l'XI FES renderà possibile utilizzare le risorse previste in favore dei Paesi ACP e i PTOM nel nuovo quadro finanziario, così da contribuire alla lotta per l'eliminazione della povertà e agli altri obiettivi previsti dal partenariato con questi stessi Paesi e Territori.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Fermo restando che la Commissione europea nel riferire agli Stati membri sulle spese dell'XI FES dovrà tenere conto di quanto previsto dalle conclusioni del Consiglio dell'UE del 9 dicembre 2010 sulla responsabilità reciproca e trasparenza e dalla posizione comune dell'UE del 14 novembre 2011 sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, entrambe facenti riferimento al quadro internazionale sull'efficacia degli aiuti (Parigi, Accra, Busan), nonché dalle conclusioni del Consiglio dell'UE del 14 maggio 2012 (cosiddetta «*Agenda for Change*»), si rappresenta che la Commissione dovrà riferire in seno al Comitato d'esame FES sul raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'XI FES, che entrerà in vigore a seguito della ratifica dell'Accordo interno da parte di tutti gli Stati membri. L'indicatore principale sarà la verifica effettuata sulla base dei parametri forniti dalla Commissione, che dovranno essere raffrontati con quelli emersi dal precedente Accordo.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Sono da considerare destinatari dell'Accordo in questione oltre alle istituzioni dell'UE e alla Banca europea per gli investimenti (BEI), tutti gli Stati membri dell'UE, nonché i Paesi ACP firmatari dell'Accordo di partenariato ACP-UE.

Per l'Italia i seguiti dell'Accordo interno saranno seguiti in via principale dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La preparazione del presente Accordo è stata approfonditamente discussa sia a livello dell'UE che a livello dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda il livello europeo, l'Accordo è stato discusso con i Paesi ACP (in seno agli organi previsti dall'Accordo di partenariato ACP-UE), gli Stati membri ne hanno poi negoziato il contenuto definitivo di comune accordo con la Commissione nell'ambito delle riunioni del Consiglio dell'UE, giungendo alla firma dell'Accordo interno il 24 giugno 2013.

A livello italiano si è avuta una consultazione interministeriale, sia durante la negoziazione dell'Accordo interno sia in vista della predisposizione degli elementi necessari alla sua ratifica.

A livello nazionale, si è ritenuto di non procedere alla consultazione delle categorie interessate ai contributi in quanto l'Accordo non introduce nuove procedure di concessione degli stessi, ma conferma quelle già esistenti che, nella pratica, hanno mostrato validità e rispetto delle varie tipologie di impresa, non creando sleale concorrenza.

Tali modalità nel tempo hanno mostrato positivi riflessi sulla concorrenzialità.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute estremamente negative sia a livello politico che a livello giuridico. Da un punto di vista politico, la mancata ratifica dell'Accordo causerebbe l'impossibilità dell'entrata in vigore del principale strumento di cooperazione dell'UE con i Paesi ACP, bloccando di fatto il partenariato esistente con quest'ultimi. Da un punto di vista giuridico, non è da escludere la possibilità di una procedura di infrazione da parte della Corte di giustizia dell'UE.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

Si ribadisce che l'intervento normativo è conforme alla normativa UE.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

- A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti multilaterali e bilaterali con i Paesi ACP, sia nell'ambito delle politiche di sviluppo sia in ambito politico-commerciale.

Il Ministero degli affari esteri, così come il Ministero dell'economia e delle finanze hanno costruito una solida esperienza nella gestione dello strumento di azione esterna FES. L'Accordo sottoposto a ratifica istituisce l'XI FES che verrà di conseguenza gestito in maniera analoga ai Fondi precedenti, senza incidere in maniera negativa sulla pubblica amministrazione, che ha ormai sviluppato procedure consolidate per la regolare attuazione degli obblighi derivanti dall'attuazione del FES.

- B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'opzione prescelta determinerebbe positive ricadute sull'occupazione in considerazione delle opportunità in favore delle PMI italiane, che potranno partecipare alla realizzazione delle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP, secondo le procedure dell'UE.

- C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

- D) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.*

Per il finanziamento degli aiuti dell'XI FES istituito dall'Accordo interno si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra UE e Paesi ACP, ai sensi della legge n. 81 del 1986, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne le risorse umane e strumentali pubbliche che dovranno dare attuazione all'Accordo, si rappresenta che esse sono già idonee e sufficienti a garantire un'attuazione immediata alle nuove disposizioni pattizie, essendo già esperte delle procedure.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il provvedimento non ha incidenze negative sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Indirettamente l'Accordo facilita l'attività delle imprese, accrescendo la loro competitività a livello europeo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri in quanto responsabile per legge a livello statale della firma degli Accordi bilaterali internazionali, dell'attuazione della politica estera e degli impegni ivi derivanti; il Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà al pagamento delle quote richieste dalla Commissione, nell'ambito del corretto funzionamento dell'XI FES.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nel sito *web* del Ministero degli affari esteri e tramite gli altri canali istituzionali sarà assicurata l'adeguata pubblicità circa i positivi effetti dell'entrata in vigore dell'Accordo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri in stretta collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvederà al controllo e al monitoraggio dell'intervento regolatorio. Il Ministero dell'economia e delle finanze sarà in particolare responsabile per il pagamento delle quote richieste dalla Commissione.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, a eccezione dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio dell'UE, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Ai fini della VIR, che verrà redatta con cadenza biennale, il Ministero degli affari esteri in stretta collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, monitorerà il raggiungimento degli obiettivi enumerati alla lettera B) della sezione I, attraverso l'utilizzo degli indicatori forniti dalla relazione della Commissione secondo i parametri di valutazione adottati dalla stessa Commissione, con raffronto dei dati emersi dall'Accordo precedente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli

accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6.8.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

ACCORDO INTERNO

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'Unione Europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione Europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato sull'Unione europea,

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

PREVIA consultazione della Commissione europea,

PREVIA consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁽¹⁾, come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005⁽²⁾ e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 Giugno 2010⁽³⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.
- (2) Il 17 luglio 2006 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE⁽⁴⁾.
- (3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea⁽⁵⁾ («decisione sull'associazione d'oltremare»), si applica fino al 31 dicembre 2013. È opportuno adottare una nuova decisione prima di tale data.
- (4) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull'associazione d'oltremare è opportuno istituire un 11° Fondo europeo di sviluppo (FES) e stabilire una procedura per determinare l'assegnazione dei fondi e i contributi degli Stati membri a questi ultimi.
- (5) A norma dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»), una verifica dei risultati valutando il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.
- (6) È opportuno stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.
- (7) È opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri («comitato FES») presso la Commissione e un comitato analogo presso la Banca europea per gli investimenti (BEI). I lavori svolti dalla Commissione e dalla BEI per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione di associazione d'oltremare dovrebbero essere armonizzati.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.



L 210/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013

- (8) La strategia di cooperazione allo sviluppo dell'Unione è definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, comprese le successive modifiche.
- (9) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo: «il consenso europeo»⁽¹⁾.
- (10) Il 9 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla responsabilità reciproca e trasparenza: un quarto capitolo del quadro operativo UE sull'efficacia degli aiuti. Tali conclusioni sono state aggiunte al testo consolidato del quadro operativo sull'efficacia degli aiuti che ribadisce quanto concordato nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), nel codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007) e negli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008). Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato una posizione comune dell'UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti a Busan, Corea del Sud, che ha portato, fra l'altro, al documento finale di Busan. L'Unione e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul documento finale di Busan. Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo: un agenda per il cambiamento e sul futuro approccio al sostegno dell'UE al bilancio dei paesi terzi.
- (11) È opportuno tener presenti gli obiettivi in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui alle conclusioni enunciate al considerando 10. Nel riferire agli Stati e al comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE in merito alle spese in ambito dell'11° FES, la Commissione dovrebbe fare una distinzione tra le attività APS e non APS.
- (12) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni dell'UE con i paesi e territori d'oltremare (PTOM).
- (13) È opportuno che l'applicazione di tale accordo sia conforme alla decisione 2010/427/JUE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna⁽²⁾.
- (14) Al fine di evitare l'interruzione dei finanziamenti tra marzo e dicembre del 2020, è opportuno uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell'11° FES con il quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 applicabile al bilancio generale dell'Unione. È quindi preferibile fissare come data ultima per l'impegno dei fondi dell'11° FES il 31 dicembre 2020 anziché il 28 febbraio 2020, data finale di applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (15) Sulla base dei principi fondamentali dell'accordo di partenariato ACP-UE gli obiettivi dell'undicesimo FES sono l'eliminazione della povertà, l'assicurazione di uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. È opportuno che un trattamento speciale sia accordato ai paesi meno avanzati.
- (16) Per rafforzare la cooperazione socioeconomica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione, gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, è opportuno che i regolamenti sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sulla cooperazione territoriale europea prevedano un potenziamento delle assegnazioni nel periodo dal 2014 al 2020 per tale cooperazione tra queste regioni e i partner situati al di fuori dell'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 1

Risorse dell'11° FES

1. Gli Stati membri istituiscono l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, «11° FES».
2. L'11° FES è costituito dai seguenti elementi:
 - a) un importo di 30 506 milioni di EUR (a prezzi correnti) finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

Stato membro	Criterio di contribuzione (%)	Contributo in EUR
Belgio	3,24927	991 222 306
Bulgaria	0,21853	66 664 762

Stato membro	Criterio di contribuzione (%)	Contributo in EUR
Repubblica ceca	0,79745	243 270 097
Danimarca	1,98045	604 156 077
Germania	20,5798	6 278 073 788
Estonia	0,08635	26 341 931
Irlanda	0,94006	286 774 704
Grecia	1,50735	459 832 191
Spagna	7,93248	2 419 882 349
Francia	17,81269	5 433 939 212
Croazia (*)	0,22518	68 693 411
Italia	12,53009	3 822 429 255
Cipro	0,11162	34 050 797

(1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.



6.8.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/3

Stato membro	Criterio di contribuzione (%)	Contributo in EUR
Lettonia	0,11612	35 423 567
Lituania	0,18077	55 145 696
Lussemburgo	0,25509	77 817 755
Ungheria	0,61456	187 477 674
Malta	0,03801	11 595 331
Paesi Bassi	4,77678	1 457 204 507
Austria	2,39757	731 402 704
Polonia	2,00734	612 359 140
Portogallo	1,19679	365 092 757
Romania	0,71815	219 078 839
Slovenia	0,22452	68 492 071
Slovacchia	0,37616	114 751 370
Finlandia	1,50909	460 362 995
Svezia	2,93911	896 604 897
Regno Unito	14,67862	4 477 859 817
TOTALE	100,00000	30 506 000 000

(*) importo stimato.

L'importo di 30 506 milioni di EUR è disponibile a decorrere dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 secondo la seguente ripartizione:

- i) 29 089 milioni di EUR sono assegnati al gruppo degli Stati ACP;
 - ii) 364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM;
 - iii) 1 052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto di cui all'articolo 6 associate alla programmazione e all'esecuzione dell'11° FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR devono essere assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l'impatto dei programmi FES di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- b) con l'eccezione delle sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse, la decisione 2005/446/CE⁽¹⁾, e il paragrafo 5 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, che fissano le date oltre le quali i fondi del 9° e del 10° FES non possono più essere impegnati, non si applicano ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli allegati II A e II A bis della decisione sull'associazione

(1) Decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FED) (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.)

d'oltremare e stanziati nell'ambito del 9° e del 10° FES per finanziare le risorse dei fondi investimenti. Questi fondi sono trasferiti all'11° FES e gestiti secondo le modalità di esecuzione dell'11° FES, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE e, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati II a e II Aa della decisione sull'associazione di oltremare dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio relative all'assistenza finanziaria ai PTOM per il periodo 2014-2020.

3. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, le rimanenze del 10° FES e dei FES precedenti non vengono più impegnate, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo tale data e risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. I fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° FES o di FES precedenti dopo il 31 dicembre 2013, o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, non vengono più impegnati, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione dei fondi disimpegnati dopo tale data risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9° FES, che sono automaticamente trasferiti ai programmi indicativi nazionali corrispondenti, di cui all'articolo 2, lettera a), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 1, e dei fondi per finanziare le risorse dei fondi investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

5. L'importo complessivo delle risorse dell'11° FES copre il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I fondi dell'11° FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi non sono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del 9°, del 10° e dell'11° FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020, fino a una data da stabilire nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

6. Il reddito proveniente da interessi sulle operazioni finanziate a titolo di impegni assunti nell'ambito di precedenti FES e sui fondi dell'11° FES gestiti dalla Commissione è accreditato su uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e utilizzato conformemente all'articolo 6. L'uso del reddito proveniente da interessi maturati sui fondi gestiti dalla BEI è stabilito nell'ambito del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione, gli importi e i criteri di contribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione.



L. 210/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013

8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione unanime del Consiglio, in particolare per agire a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

9. Fatte salve le norme e procedure decisionali di cui all'articolo 8, qualsiasi Stato membro può versare alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare progetti o programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione o dalla BEI. È garantita la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli Stati ACP.

Il regolamento sull'esecuzione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 10 comprendono le necessarie disposizioni sul cofinanziamento da parte dell'11° FES e sulle attività di cofinanziamento degli Stati membri. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei loro contributi volontari.

10. L'Unione e i suoi Stati membri eseguono una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, nonché gli effetti e l'impatto dell'aiuto fornito. La verifica viene eseguita in base a una proposta della Commissione.

Articolo 2

Risorse stanziare per gli Stati ACP

L'importo di 29 089 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), è ripartito fra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

- a) l'importo di 24 365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Quest'assegnazione serve a finanziare:
- i) i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP conformemente agli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE;
 - ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell'integrazione degli Stati ACP conformemente agli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE;
- b) l'importo di 3 590 milioni di EUR per finanziare una cooperazione regionale e interregionale che interessi molti o tutti gli Stati ACP, conformemente agli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. La dotazione può comprendere un sostegno strutturale alle istituzioni e agli organismi creati a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE. Questa dotazione copre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE;
- c) una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a esigenze impreviste e attenuare gli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, conformemente agli articoli 60, 66, 68, 72, 72 bis e 73 dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli articoli 3 e 9

dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, ivi comprese, ove opportuno, le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso a breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate dal bilancio UE;

- d) l'importo di 1 134 milioni di EUR assegnati alla BEI per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, compreso un contributo supplementare di 500 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come un fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE nel periodo dell'11° FES.

Articolo 3

Risorse stanziare per i PTOM

1. L'importo di 364,5 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è stanziato conformemente a una nuova decisione dell'associazione d'oltremare, da adottare prima del 31 dicembre 2013, di cui 359,5 milioni di EUR sono stanziati per finanziare i programmi territoriali e regionali e 5 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica conformemente alla nuova decisione sull'associazione d'oltremare.

2. Qualora un PTOM acquisisca l'indipendenza e aderisca all'accordo di partenariato ACP-UE, gli importi indicati al paragrafo 1, vale a dire 364,5 milioni di EUR, sono ridotti e gli importi indicati all'articolo 2, lettera a), punto i), sono aumentati in misura corrispondente con una decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 4

Prestiti sulle risorse proprie della BEI

1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell'ambito del 9°, 10° e 11° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo non superiore a 2 600 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse sono stanziare per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE per un importo fino a 2 500 milioni di EUR che può essere aumentato a medio termine a seguito di una decisione che deve essere adottata dagli organi direttivi della BEI e per un importo fino a 100 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione sull'associazione d'oltremare alle condizioni previste dal suo statuto e secondo le modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e dalla decisione sull'associazione d'oltremare.
2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso di essa, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione sull'associazione d'oltremare.



6.8.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/5

3. La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75 % dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dell'insieme dei contratti di prestito e la garanzia copre tutti i rischi dei progetti del settore pubblico. Per i progetti del settore privato, la garanzia copre tutti i rischi politici, mentre la BEI assume integralmente il rischio commerciale.

4. Per gli impegni di cui al paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

Articolo 5

Operazioni gestite dalla BEI

1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM e ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di FES precedenti al 9° FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte dalle somme da accreditare agli Stati membri.

3. I proventi e i redditi derivanti che la BEI ha ricavato da operazioni effettuate attraverso il Fondo investimenti a titolo del 9°, 10° e 11° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo investimenti, a norma dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, previa deduzione di spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.

4. La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni pertinenti della decisione sull'associazione d'oltremare.

Articolo 6

Risorse riservate alle spese di supporto della Commissione associate al FES

1. Le risorse dell'11° FES coprono i costi delle misure di supporto. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, coprono i costi legati alla programmazione ed esecuzione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui al regolamento di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo. La Commissione fornisce ogni due anni informazioni su come sono spese tali risorse e su ulteriori sforzi per fare risparmi di efficienza e guadagni di efficienza. La Commissione informa gli Stati membri in anticipo di eventuali importi aggiuntivi che sono tratti dal bilancio dell'UE per l'attuazione del FES.

2. Le risorse per le misure di supporto possono coprire le spese della Commissione riguardanti:

a) le attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione, compresa la comunicazione dei risultati, direttamente necessarie per la programmazione e l'esecuzione delle risorse del FES;

b) la realizzazione degli obiettivi del FES, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione e le attività di formazione e pubblicazione, comprese le attività di informazione e comunicazione che, tra l'altro, riferiscono i risultati dei programmi del FES. Le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente accordo coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione in relazione al FES;

c) le reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa sostenute per la programmazione e l'attuazione del FES.

Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, includono anche le spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il supporto amministrativo richiesto per programmare e gestire le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare.

Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, non sono destinate all'esecuzione delle mansioni fondamentali del servizio pubblico europeo.

3. Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l'impatto dei programmi del FES di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) includono le spese della Commissione associate all'esecuzione di un ampio quadro dei risultati e un potenziamento del monitoraggio e della valutazione dei programmi del FES dal 2014 in poi. Le risorse sostengono anche gli sforzi della Commissione per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni del FES con relazioni periodiche sui progressi compiuti.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Articolo 7

Contributi all'11° FES

1. La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell'esercizio in corso e nei due esercizi seguenti, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto.

2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale del contributo annuale per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n + 2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n + 1).



L 210/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013

3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive dell'11° FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. A tal proposito, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.

4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8, in caso di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o imprevedute come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

5. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio, tenendo conto delle previsioni della BEI, le sue previsioni degli impegni, degli esborsi e dei contributi per ciascuno dei tre esercizi finanziari seguenti.

6. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire all'11° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.

Per quanto riguarda i fondi del 10° FES e del FES precedente che non sono trasferiti all'11° FES, l'incidenza sul contributo di ciascuno Stato membro è calcolata in proporzione del contributo di ciascuno Stato membro al 10° FES.

7. Le modalità dettagliate di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Il Comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. È istituito presso la Commissione, per le risorse dell'11° FES da essa amministrare, un comitato («comitato del FES») composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

Stato membro	Voti
Belgio	33
Bulgaria	2
Repubblica ceca	8
Danimarca	20
Germania	206
Estonia	1

Stato membro	Voti
Irlanda	9
Grecia	15
Spagna	79
Francia	178
Croazia (*)	{2}
Italia	125
Cipro	1
Lettonia	1
Lituania	2
Lussemburgo	3
Ungheria	6
Malta	1
Paesi Bassi	48
Austria	24
Polonia	20
Portogallo	12
Romania	7
Slovenia	2
Slovacchia	4
Finlandia	15
Svezia	29
Regno Unito	147
Totale UE 27	998
Totale UE 28 (*)	{1 000}

(*) Voto stimato.

3. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 998, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 279 voti.

4. In caso di adesione di uno Stato all'Unione, la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità.

5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del comitato del FES, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 9

Comitato del Fondo investimenti

1. È istituito, sotto l'egida della BEI, un comitato («comitato del Fondo investimenti»), composto da rappresentanti dei



6.8.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/7

governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno del comitato. Il presidente del comitato del Fondo investimenti è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del Fondo investimenti.

3. Il comitato del Fondo investimenti si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

1. Fatti salvi l'articolo 8 del presente accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, sull'esecuzione del 10° Fondo europeo di Sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio⁽²⁾ riguardanti l'assistenza ai PTOM, rimangono in vigore in attesa che il Consiglio adotti un regolamento sull'esecuzione dell'11° FES («regolamento sull'esecuzione dell'11° FES») e le modalità di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare. Il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES è deciso all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Le modalità di esecuzione per l'assistenza finanziaria dell'Unione ai PTOM sono adottate dopo l'adozione della nuova decisione sull'associazione d'oltremare da parte del Consiglio, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo.

Il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES e le modalità di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare contengono opportune modifiche e miglioramenti delle procedure di programmazione e decisionali, che armonizzano ulteriormente, per quanto possibile, le procedure dell'Unione e dell'11° FES. Nel regolamento sull'esecuzione dell'11° FES sono inoltre mantenute procedure di gestione specifiche per il Fondo africano per la pace. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione dell'articolo 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-UE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-UE, le attività sviluppate ai sensi di tali disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

Il regolamento di esecuzione dell'11° FES contiene misure appropriate che consentono di combinare gli stanziamenti dell'11° FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati ACP e gli OCT nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

(1) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.

2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 8, un regolamento finanziario su proposta della Commissione e previo parere della BEI, sulle disposizioni che la riguardano, e della Corte dei conti.

3. La Commissione presenterà le sue proposte relative ai regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la possibilità di delegare a terzi l'espletamento di determinate mansioni.

Articolo 11

Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce, e in particolare l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi, conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. La BEI provvede, per conto dell'Unione, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni nell'ambito di tale Fondo conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Così facendo, la BEI agisce con un rischio per gli Stati membri. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

3. La BEI provvede, conformemente al suo statuto e alle migliori pratiche bancarie, all'esecuzione finanziaria delle operazioni mediante prestiti sulle sue risorse proprie, di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.

4. Per ciascun esercizio finanziario, la Commissione elabora e approva i conti del FES e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite.

6. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita nei confronti delle operazioni del FES i poteri conferitile dall'articolo 287 TFUE. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono stabilite dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, a esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

8. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.



L 210/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013

*Articolo 12***Clausola di revisione**

L'articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, a eccezione dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

*Articolo 13***Servizio europeo per l'azione esterna**

Il presente accordo è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

*Articolo 14***Ratifica, entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.

3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare (2014-2020). Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare e del quadro finanziario pluriennale.

*Articolo 15***Lingue facenti fede**

Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.



6.8.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/9

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechszwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredecì.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai trylikų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezertizenharmadik év június havának huszonnyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezertizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgha u ghoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u ghoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourggu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehdy Luxemburgissa kahdentenakymmenentenänäljätänä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.




L 210/10

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013


Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



За Република България




Za prezidenta České republiky



For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



6.8.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/11

Eesti Vabariigi nimel

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland


Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por Su Majestad el Rey de España



Pour le Président de la République française



Per il Presidente della Repubblica italiana




L 210/12

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013


Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας



Larvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā —




Lietuvos Respublikos Prezidento vardu




Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg



Magyarország köztársasági elnöke részéről



Għall-President tar-Repubblika ta' Malta




6.8.2013

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/13


Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden



Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich



Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej



Pelo Presidente da República Portuguesa



Pentru România



Za predsednika Republike Slovenije



L 210/14



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2013

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen tasavallan hallituksen puolesta
För republiken Finlands regering

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



€ 2,00



17PDL0018420